

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26338 del 07/11/2017

Procura speciale ad impugnare dinanzi al CNF rilasciata su foglio separato - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

E' affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all'atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l'art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., l'atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all'impugnazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26338 del 07/11/2017